

Codice A1817A

D.D. 2 marzo 2017, n. 564

**R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 05/17 relativa alla realizzazione di due guadi sul rio Meis, due guadi sul rio Frugo e un guado sul rio del Pozzo nell'ambito del progetto di realizzazione nuova pista agro-silvo-pastorale in localita' Folsogno nel Comune di Re (VB). Richiedente: Comune di Re (VB).**

In data 19/08/2016 ns. prot. n. 35835/A1817A è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania – sede di Domodossola la richiesta del Comune di Re (VB) per il rilascio dalla Concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R relativamente alla realizzazione di due guadi sul rio Meis, due guadi sul rio Frugo e un guado sul rio del Pozzo nell'ambito del progetto di realizzazione nuova pista agro-silvo-pastorale in località Folsogno nel Comune di Re (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. For. Locatelli Guido e dal Dott. Geol. Noemi Brambilla in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere in oggetto per le quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 25/07/2016, il Comune di Re (VB) ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto.

A riscontro di specifica richiesta del Settore scrivente, il Sindaco del Comune di Re ha dichiarato, con nota nel 24/01/2017, che la pista agro-silvo-pastorale in argomento verrà acquisita al patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale.

Sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è stato verificato che i corsi d'acqua in argomento non sono compresi nel piano di ripopolamento ittico provinciale e pertanto non risulta necessario il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Visto il Regolamento Regionale n. 14/2004 e s.m.i. con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- viste la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Re (VB) alla realizzazione di due guadi sul rio Meis, due guadi sul rio Frugo e un guado sul rio del Pozzo nell'ambito del progetto di realizzazione nuova pista agro-silvo-pastorale in località Folsogno nel Comune di Re (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 19/08/2016 ns. prot. n. 35835/A1817A, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo e sulle sponde dovrà essere ricollocato in prossimità delle opere di che trattasi e in nessun modo potrà essere asportato dall'alveo dei corsi d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Ing. Giovanni ERCOLE**